

COMUNE DI PRALORMO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA

COMUNALE SUGLI IMMOBILI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL
27/09/2007**

§ § § § §

ART. 1 FABBRICATI NON ULTIMATI

1. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; nell'ipotesi in cui tali fabbricati siano stati accatastati antecedentemente alla data di ultimazione dei lavori o a quella di utilizzazione, gli stessi sono assoggettati all'imposta a partire dalla data di accatastamento.

ART. 2 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e le detrazioni possono essere diversificate, con riferimento ai seguenti casi:

- immobili diversi dalle abitazioni;
- immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
- alloggi non locati;
- abitazioni principali;
- abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che la utilizzino come abitazione principale, ai sensi del comma 4 primo periodo dell'art. 2 della L. 09/12/1998 n. 431.

2. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può inoltre determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali minimi delle aree fabbricabili

ART. 3 RIDUZIONE PER I FABBRICATI INAGIBILI O FATISCENTI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultino oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

1. La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche agli immobili che presentino le seguenti caratteristiche di fatiscenza:

- a) fabbricati nei quali il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) fabbricati i cui muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

ART. 4 ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 504/1992 PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale considerate tali per espressa previsione di legge, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta sono equiparate:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), a condizione che siano ubicate nello stesso fabbricato o ad una distanza non superiore a metri 500 e non più di una pertinenza per categoria catastale.

2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado purché residenti nel medesimo immobile al primo gennaio dell'anno cui l'imposizione si riferisce, ed appartengano ad un nucleo familiare diverso da quello del concedente; in questo caso deve essere prodotta apposita comunicazione entro 30 giorni dal versamento dell'acconto nell'anno di prima applicazione.

ART. 5 VERSAMENTI

1. Non si fa luogo a versamento se l'ammontare dell'imposta dovuta per l'intero anno non risulta superiore ad Euro 3,00; se l'importo della singola rata risulta inferiore ad euro 3,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta, in unica soluzione.

2. I versamenti si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata tempestivamente e totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ART. 6 ACCERTAMENTI E RIMBORSI

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente si applicano gli interessi legali.

3. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di liquidazione o accertamento ovvero a rimborso, quando l'importo totale non risulta superiore ad Euro 12,00.

4. Sulle somme dovute per imposta a seguito delle attività di liquidazione o accertamento e sulle somme da rimborsare, si applicano gli interessi legali.

5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dello stesso tributo dovute per le annualità successive; il Responsabile dell'Ufficio Tributi, emette apposito provvedimento di autorizzazione alla compensazione.

ART. 7 INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Per incentivare l'attività di accertamento, una percentuale delle somme effettivamente riscosse, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'ICI, viene destinata alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale del servizio Tributi del Comune che ha partecipato a tale attività. La misura della percentuale viene stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 8 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto concerne l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni, le agevolazioni e le sanzioni, e quanto non disciplinato dal presente regolamento si deve fare riferimento alla normativa vigente.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/97, entra in vigore dal 1° Gennaio 2008.